



***“Le principali novità 2021 in materia di Bilancio.”***

# **La sospensione delle perdite**

**Alessandro Savorana**

---

28 marzo 2022

- **Art. 6, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n.23**, convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n.40.
- **Art. 6, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228** (decreto «*Milleproroghe*»), convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15.
- **Studio n. 88-2021/I** a cura di Alessandra Paolini del 23 aprile 2021, Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato.
- **Massima n. 196** (sostitutiva della Massima 191) della “Commissione Società” del Consiglio Notarile di Milano.
- **Decreto Milleproroghe e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale**, di Cristina Bauco, Documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 25/03/2022.
- **Assonime Circolare n. 3/2021** del 25/02/2021

1. **Per le perdite emerse** nell'esercizio in corso alla data del **31 dicembre 2021** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del [codice civile](#) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del [codice civile](#).

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del [codice civile](#), è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del [codice civile](#) l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del [codice civile](#). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del [codice civile](#).

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio

## S.p.A.

### Art. 2446.- Riduzione del capitale per perdite.

- 1) Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
- 2) Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
- 3) Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

### Art. 2447. - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

## S.r.l.

### **Art. 2482-bis. - Riduzione del capitale per perdite.**

- 1) Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
- 2) All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
- 3) Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
- 4) Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti <sup>(2)</sup> nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
- 5) Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
- 6) Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

### **Art. 2482-ter. - Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.**

- 1) Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
- 2) È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

*Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere **tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021**, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..*

*«....il riferimento alle perdite “emerse” sembra debba essere inteso nel senso di perdite “rilevate” nel bilancio di esercizio, comprendendo, dunque, in tale novero tutte le perdite presenti nel bilancio, idonee ad incidere sul capitale sociale, anche se portate a nuovo da esercizi precedenti. La norma, infatti, deve essere interpretata alla luce del coordinamento con la disciplina previgente, del contesto complessivo in cui essa è emanata, nonché del principio di parità di trattamento tra imprese.»*

La norma fa riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, applicandosi, quindi, ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2021, quindi anche a quelli "cavallo" 2021/2022.

Nel merito si osserva che, nel caso di riduzione del capitale per oltre un terzo in conseguenza di perdite (artt. 2446 comma 2 e 2482-*bis* comma 4 c.c.), il termine entro il quale la perdita deve risultare assorbita, o comunque diminuita sotto la menzionata soglia, **è posticipato al quinto esercizio successivo** (comma del novellato art. 6 DL 23/2020); diversamente, l'assemblea dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nei casi più gravi, cioè con perdite "oltre il terzo" che hanno ridotto il capitale al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.), il nuovo comma 3 prevede **la facoltà per i soci (manifestamente espressa in sede di assemblea)**, di rinviare la decisione di copertura e contemporanea ricostituzione del capitale entro la chiusura del quinto esercizio successivo. In tal caso, e per lo stesso intervallo temporale, non opererà la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.

Le perdite “sospese” dovranno essere distintamente indicate nella nota integrativa (degli esercizi successivi) con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Le perdite, in quanto **sospese**, non si considerano ai fini della verifica delle circostanze che impongono i provvedimenti di legge, (una sorta di *segregazione*).

Qualora, nel corso del quinquennio di “sospensione”, le perdite risultassero assorbite (o ridotte al di sotto del terzo del capitale sociale) in virtù degli utili prodotti negli esercizi successivi (ovvero a seguito di versamenti volontari dei soci a titolo di copertura perdite), non sarà più necessario intervenire sul capitale sociale mediante verbalizzazione notarile (cfr. la Massima n. 68 del Consiglio Notarile di Milano). L’importante è che le perdite risultino azzerate o ridotte entro i limiti di legge, lasciando al corpo sociale ogni decisione nel merito. A tale riguardo, le movimentazioni richiamate dal comma 4 dell’art. 6 del DL 23/2020 registreranno le modalità del riassorbimento, totale o parziale, della perdita 2020.

<b>Ipotesi di perdite &gt; a 1/3</b>			
Descrizione	Bilancio al 31/12/2021	Base su cui calcolare 1/3	Perdita da sterilizzare
Capitale sociale	100.000,00	100.000,00	
Riserve del netto	100.000,00	-	
Perdita 2021	(150.000,00)	(50.000,00)	(150.000,00)
<b>Patrimonio netto</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
1/3 di 100.000 = 33,333,33			

<b>Ipotesi di perdite &gt; a 1/3</b> Descrizione	Bilancio al 31/12/2021	Bilancio 31/12/2022	Base su cui calcolare 1/3
Capitale sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Riserve del netto	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Perdita 2021 (congelata)	(150.000,00)	(150.000,00)	congelata
Perdita 2022		(50.000,00)	(50.000,00)
Patrimonio netto	<b>50.000,00</b>	=	<b>150.000,00</b>
<b>La perdita del 2021 non può essere sterilizzata</b>			

<b>Ipotesi di perdite anteriori &lt; a 1/3</b>				
Descrizione	Bilancio al 31/12/2020	Bilancio 31/12/2021	Base su cui calcolare 1/3	Perdite da sterilizzare
Capitale sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Riserve del netto	100.000,00	100.000,00		
Perdita 2019	(10.000,00)	(10.000,00)		
Perdita 2020	(90.000,00)	(90.000,00)		
Perdita 2021		(50.000,00)	(50.000,00)	(150.000,00)
<b>Patrimonio netto</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
1/3 di 100.000 = 33.333,33				

<b>Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.</b>			
Descrizione	Bilancio al 31/12/2021	Effetto	Perdita da sterilizzare
Capitale sociale	50.000,00	50.000,00	
Riserve del netto	100.000,00	-	
Perdita 2021	(150.000,00)	(50.000,00)	(150.000,00)
Patrimonio netto	-	-	

## Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

Descrizione	Bilancio al 31/12/2020	Bilancio 31/12/2021	Base su cui calcolare il limite
Capitale sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Riserve del netto	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Perdita 2020 (congelata)	(150.000,00)	(150.000,00)	congelata
Perdita 2021	-	(50.000,00)	(50.000,00)
Patrimonio netto		<b>(50.000,00)</b>	<b>100.000,00</b>

Ipotesi di perdite anteriori al 2021			
Descrizione	Bilancio al 31/12/2020	Bilancio 31/12/2021	Base su cui calcolare il limite
Capitale sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Riserve del netto	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Perdita 2019	(20.000,00)	(20.000,00)	congelata
Perdita 2020 (congelata)	(150.000,00)	(150.000,00)	congelata
Perdita 2021		(50.000,00)	(50.000,00)
<b>Patrimonio netto</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>100.000,00</b>

## **Gli obblighi degli amministratori e dell'organo di controllo**

La disposizione non esenta gli amministratori dai loro doveri di informazione verso i soci e, in particolare, dall'obbligo di predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni degli organi di controllo (per le Srl, in assenza del collegio sincale o del sindaco unico, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti), nonché di dare conto, in assemblea, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Una questione sensibile riguarda la responsabilità degli amministratori. Seppur il rinvio della copertura perdite non li esonera dalla responsabilità in merito alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, va però sottolineato che la “sospensione quinquennale” consente di usufruire di un maggiore lasso di tempo per valutare, programmare e decidere le azioni da intraprendere per il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.

La “sterilizzazione” delle perdite non può, comunque, considerarsi un “salvacondotto” per gli amministratori nel caso di un progressivo aggravamento della situazione economica e patrimoniale della società. In questa evenienza, l'organo di gestione dovrà necessariamente chiedere ai soci di adottare adeguati provvedimenti di ricapitalizzazione per preservare la continuità aziendale o, diversamente, mettere in liquidazione/trasformare la società ovvero ricorrere a una procedura concorsuale.

## Gli obblighi degli amministratori e dell'organo di controllo

Qualora la società, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, abbia deliberato la "sterilizzazione" delle perdite, la decisione di fruire della sospensione degli obblighi codicistici con riferimento alle nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, potrebbe essere assunta, a seguito di mirata valutazione della situazione attuale e di quella pregressa della società, con riferimento almeno alla situazione cronologicamente più prossima, verificando le prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite "sterilizzate", alla luce della circostanza che nuove perdite rilevanti prodotte durante i cinque esercizi successivi resteranno assoggettate alla disciplina ordinaria.

Sotto questo angolo prospettico, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del going concern, la funzione di garanzia esercitata dall'organo di controllo, nell'adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone a quest'ultimo di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall'organo di amministrazione. In ogni caso, il **principio di continuità aziendale** richiede che l'impresa sia in grado di far fronte ai propri impegni **per almeno i prossimi 12 mesi** a prescindere dalla presenza o meno del capitale.